

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Per: RAINERI GIULIA MARIA, nata a ***** il *****, C.F. *****
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Nigrelli (NGRGLC78M21A089R) ed elettivamente domiciliata presso il dominio digitale pec: avv.gianlucanigrelli@pec.it (tel/fax: nr. 0934952435) giusta procura in atti

CONTRO

Il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro p.t. , Codice Fiscale MI: 80185250588 – rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI

Dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Direttore Generale p.t. – Codice fiscale: 80018500829 – rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

A) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso ordinario per il reclutamento del personale docente per i ruoli relativi all'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 30 marzo 2022, n. 80 e indetto con decreto direttoriale 4 agosto 2023, n. 1330, con riferimento ai posti banditi nella Regione Sicilia , siccome risultata non idonea alla prova scritta;

B) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente eventualmente anche forma digitale, recante la correzione dell'elaborato della ricorrente relativo alla prova scritta tenutasi in data 15 Dicembre 2023, con conseguente attribuzione del punteggio pari a 68/100 pt.;

C) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali (prova orale) nonché il provvedimento prot. m_pi.AOODRSI.REGISTROUFFICIALE.U.0000061.02-01-2024 con il quale è stato pubblicato il calendario delle prova orale, nella parte in cui non prevede la ricorrente fra i candidati ammessi a tale prova;

D) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 30 marzo 2022, n. 80, con riferimento al concorso di cui è causa;

E) qualora occorra, del decreto del Ministro dell'Istruzione 30 marzo 2022, n. 80, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt;

F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

PER LA DECLARATORIA

Del diritto della ricorrente a partecipare alle fasi successive della procedura concorsuale (prova orale) di cui è causa in conseguenza del maggiore punteggio da riconoscere alla stessa o, in alternativa, per l'annullamento dei quesiti in meglio specificati in narrativa con conseguente riparametrazione del punteggio minimo per l'ammissione alla prova orale

E PER LA CONDANNA

Delle amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendogli di espletare la prova orale. In ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

FATTO

La ricorrente ha partecipato, al Concorso ordinario per titoli ed esami abilitante, finalizzato al reclutamento del personale docente per i ruoli relativi all'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione ai posti disponibili nella Regione Sicilia (vedi doc. 1).

Il bando prevedeva lo svolgimento di una prova scritta vertente sui programmi di cui all'articolo 8 del D.M. 80/2022 e composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:

- a. quaranta quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;
- b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Ciascun quesito consisteva in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta e per ciascuna risposta esatta veniva riconosciuta l'attribuzione di 2 punti.

La prova scritta "computer based" è stata sostenuta dalla ricorrente il 15.12.2023 e all'esito della stessa le veniva comunicato solo informalmente di avere conseguito il punteggio di 68/70, inferiore a quello sufficiente (70/70) per

l'ammissione alla prova orale.

Pur avendo inoltrato istanza di accesso agli atti, solo a partire dal 15.01.2024 la ricorrente ha avuto la possibilità di visionare i risultati della prova scritta accedendo nell'area riservata della piattaforma concorsi. Qui ha potuto verificare le risposte ritenute erranee e, in particolare, le risposte date ai quesiti nr. 7, nr. 8 e nr. 10 (vedi doc 2).

Tuttavia, la formulazione dei quesiti appena esposti si presenta illegittima, fuorviante ed ambigua poiché: i quesiti nr. 7 e nr. 10 si prestano ad almeno due risposte corrette, inclusa quella fornita dalla ricorrente; riguardo al quesito nr. 8, invece, lo stesso si fonda su una classificazione contenuta in un piccolo trafiletto del libro *“Apprendimento Motorio e Prestazione”* degli autori Richard A. Schmidt & Craig A. Wrisberg, testo andato fuori produzione già nell'anno 2016 e di fatto inaccessibile per i partecipanti al concorso.

In particolare, sempre in punto di fatto si osserva quanto segue:

- a) Il quesito nr. 10 recita espressamente: *“Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione “il gioco, lo sport, le regole e il fair play” delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è*

A. Saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali

B. Vivere la vittoria con agonismo dimostrando contrarietà nell'accettare la sconfitta

C. Realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi

D. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara (risposta ritenuta corretta)

Al quesito in questione l'Amministrazione ha ritenuto corretta l'opzione di risposta "d" mentre la soluzione segnata come esatta dalla ricorrente è stata "c". Conseguentemente, la ricorrente si è vista attribuire per la domanda in questione il punteggio di 0, a fronte di un potenziale +2 che sarebbe stato ottenuto nel caso in cui fosse stata giustamente riconosciuta la correttezza della risposta.

Tuttavia, l'unicità della risposta – presunta dalla Commissione quale unica opzione corretta – *“partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara”* sembra essere caratterizzata invece da un ampio margine di ambiguità, circostanza che rende evidente la necessità di richiedere l'annullamento dell'intero quesito.

Entrando nel merito della questione per cui si controverte, la domanda nr. 10 richiede ai candidati di indicare, quale tra le 4 opzioni date, sia uno degli obiettivi di apprendimento dell'Educazione Fisica, previsti nella sezione “Il gioco, lo sport, le regole e il fair play” delle *Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*, emanate con DM n. 254 del 2012. (vedi pag. 64 e 65 doc 4).

Orbene, esaminando la struttura del documento richiamato dalla domanda in questione, si evince che, relativamente alla materia Educazione Fisica, il totale degli obiettivi di apprendimento, relativi alla sezione “Il gioco, lo sport, le regole, il fair play” previsti dalle Indicazioni Nazionali sono 8, divisi in questo modo:

N, 4 Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria (pag. 64) e N. 4 Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado (pag. 65).

Precisamente, le Indicazioni Nazionali del 2012 prevedono infatti la

seguente tabella:

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria

Il gioco, lo sport, le regole, il fair play

- *Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco sport.*
- *Sapere utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.*
- *Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri.*
- *Rispettare le regole nella competizione sportiva; sapere accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità.*

....

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.

Il gioco, lo sport, le regole, il fair play.

- *Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti.*
- *Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della squadra.*
- *Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice.*
- *Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l'altro, sia in caso di vittoria sia in*

caso di sconfitta.

E' indispensabile sottolineare che la domanda nr. 10, nel richiedere gli obiettivi di apprendimento, non fa nessuna specificazione tra obiettivi di apprendimento alla fine della classe quinta della scuola primaria e obiettivi di apprendimento alla fine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.

Qualora fosse stata intenzione della Commissione circoscrivere la risposta esatta al primo gruppo di quattro obiettivi (Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria, all'interno dei quali è contenuta la risposta ritenuta esatta dal Ministero), avrebbe dovuto chiaramente esplicitare tale volontà, come peraltro ha correttamente fatto nella domanda nr. 2 per la quale è stata fugata ogni ambiguità interpretativa, aggiungendo la specificazione: "al termine della classe quinta della scuola primaria".

- b) Il quesito nr. 7 riguardante la conoscenza della lingua inglese, richiedeva il completamento di una frase con una delle parole proposte; lo stesso recita espressamente: *"Violence on and off the _ impacts the image of both the sport and athletes as role models"*.

a) pitch

b) ground

c) gym,

d) floor

La risposta ritenuta corretta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito è stata la "a" ossia la parola "pitch", mentre la risposta segnata come giusta dalla ricorrente è la "b" ossia la parola "ground".

Anche in questo caso il quesito risulta caratterizzato da erroneità e ambiguità tali da comportare inevitabilmente un fraintendimento ai danni

della ricorrente e ciò perché la formulazione della frase e le alternative proposte non consentono di garantire l'univocità della risposta.

Come esplicitano chiaramente i pareri di autorevoli docenti, allegati al ricorso (doc 5 e 6), il termine “*ground*”, nella materia sportiva, può essere inserito in alternativa a “*pitch*”, essendo anch'esso corretto dal punto di vista grammaticale. L'espressione “*on and off the pitch*” è un'espressione tradizionale, tradotta in “*dentro e fuori dal campo*”. Nella lingua corrente, tuttavia, viene comunemente utilizzata l'espressione “*on and off the ground*” con lo stesso significato, quindi per indicare la frase “*dentro e fuori dal campo*”.

A tal fine sono stati allegati al parere dell'International Language Centre anche stralci di giornali inglesi tra cui il quotidiano The Guardian a firma di autorevoli giornalisti e cronisti sportivi anglosassoni del calibro di Rahman Osman e John Crace, dai quali, nella sezione sport, è possibile facilmente riscontrare l'utilizzo del termine “*ground*” come sinonimo di “*pitch*” o, in ogni caso, per esprimere in ambito sportivo, lo stesso concetto. Tra questi va messo in particolare evidenza l'articolo di John Crace, che utilizza l'espressione “*on and off the ground*” in un articolo che tratta esattamente il medesimo contesto del quesito posto dal Ministero.

Infine, viene prodotto anche un estratto del prestigioso vocabolario inglese dei sinonimi e contrari, “Collins” dal quale si rileva che, nel contesto di “campo sportivo” la parola *Ground* è uno dei sinonimi della parola *Pitch* e viceversa (vedi doc. 7).

- c) Il quesito nr. 8, recita espressamente: “*Secondo Schmidt e Wrisberg, quali sono le diverse componenti del movimento umano?*”.

- a) Componente posturale, componente locomotoria, componente di manipolazione*
- b) Componente neuromuscolare, componente propriocettiva, componente sensoriale*
- c) Componente posturale, componente coordinativa, componente sensoriale*
- d) Componente organico—muscolare, componente coordinativa, componente visuo—motoria*

La risposta ritenuta corretta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito è stata quella indicata con la lettera “a)”, mentre la risposta segnata come giusta dalla ricorrente è "b)".

Come già sopra precisato, il quesito in questione si fonda su una classificazione contenuta in un trafiletto del primo capitolo del libro “*Apprendimento Motorio e Prestazione*” degli autori Richard A. Schmidt & Craig A. Wrisberg.

Si tratta di un testo risalente all’anno 2000, andato fuori stampa nell’anno 2016. Per completezza di esposizione, si osserva che la Casa Editrice del testo – Stampa Sportiva s.r.l. – risulta cancellata dalla C.C.I.A.A. a far data dal 10.06.2016.

Ai fini delle necessarie valutazioni che Codesto On.le Tribunale sarà chiamato a svolgere, si rappresenta anche che da una attenta ricerca del testo in questione è emerso che su n. 13 “siti” specializzati nella vendita di libri non sono state trovate copie acquistabili. Inoltre, svolgendo la ricerca dei libri disponibili per la consultazione nel sito specializzato <https://search.worldcat.org/it> è stato possibile apprendere che in tutto il mondo sono presenti, come elencate nella tabella allegata, solamente 18 copie di cui solo 14 in Italia (vedi doc. 9).

Per quanto è stato possibile accertare a cura della ricorrente, la diffusione del testo sul quale era fondato il quesito in questione è da intendersi estremamente ridotta o meglio praticamente inesistente e, conseguentemente, appare iniquo, ingiusto e illegittimo pretendere che un candidato possa avere appreso tali nozioni per poter rispondere positivamente al quesito di esame.

La presenza dei sopra indicati vizi nei quesiti hanno determinato l'ingiusta esclusione della ricorrente dalla partecipazione alle prove orali attualmente in corso e, conseguentemente l'illegittima esclusione dal concorso. Alla ricorrente non resta che tutelare i propri diritti tramite il presente ricorso affidandosi al sostegno dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (art. 4 co. 4 Bando) ; Violazione dell'art. 1 co. 3 del DPR 487/1994; Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità ; Ingiustizia grave e manifesta.

Secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa, ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060), sicché, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158). Laddove tale ultima eventualità ricorresse, ne discenderebbe, secondo tale condivisibile e consolidato indirizzo ermeneutico, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta

formulata dalla parte ricorrente (Vedi in tal senso la recentissima T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV ter, Sent., 22/01/2024, n. 104).

Applicando al caso di specie i suesposti principi, non può non rilevarsi come i quesiti nr. 7 e nr. 10 siano formulati in maniera tale da implicare due risposte esatte, invece di una come previsto dalla *lex specialis*.

Il quesito nr. 10 fa un generico riferimento ad *“Uno degli obiettivi di apprendimento dell’educazione fisica previsto nella sezione “il gioco, lo sport, le regole e il fair play” delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012”* senza specificare se la domanda fosse limitata solo agli Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria o solo a quelli al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.

Tale circostanza ha legittimamente indotto a ritenere che la risposta esatta dovesse essere ricercata tra tutti gli 8 obiettivi indicati nel testo emanato con il D.M. 254/2012 (sia quelli previsti al termine della classe quinta che quelli della classe terza scuola secondaria) e, quindi, sia la risposta contraddistinta alla lett. “d” (unica ritenuta corretta dalla Commissione) – che quella contraddistinta alla lett. “c” (scelta dalla ricorrente) possono ritenersi parimenti corrette.

L’eccepite vizio del quesito in questione si appalesa evidente se confrontato con la formulazione della domanda nr. 2 – anch’essa concernente gli Obiettivi di apprendimento – nella quale la Commissione specifica chiaramente che si riferisce agli obiettivi da raggiungere “al termine della classe quinta della scuola primaria”, mettendo in condizione il candidato di rispondere senza alcuna possibile ambiguità.

Alle medesime conclusioni circa la palese contrarietà alla *ratio* di certezza ed univocità richieste per la legittimità dei quiz a risposta multipla predeterminata si giunge con riferimento al quesito nr. 7.

In questo caso veniva richiesto al candidato di completare con una delle quattro opzioni proposte la frase *“Violence on and off the _____ impacts the image of both the sport and athletes as role models.”* ma – contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione – sia la parola *“pitch”* che la parola *“ground”* (entrambe indicate fra le possibili risposte) possono ritenersi lessicalmente corrette e idonee a completare la frase.

Per accertare tale circostanza sono stati offerti in produzione due autorevoli pareri, redatti uno da un professore dell’Università di York e l’altro dall’International Language Centre, centro d’esame autorizzato dalla Cambridge Assessment English, Ente accreditato dal M.I.M. come certificatore delle lingue straniere; a quest’ultimo sono allegati alcuni articoli di quotidiani britannici dai quali si desume l’utilizzo nella lingua corrente della frase *“on and off the ground”* con il significato di “dentro e fuori dal campo” in un contesto sportivo. E’ stato allegato altresì un estratto del dizionario inglese dei sinonimi e contrari “Collins”, dal quale si evince che la parola *ground* è sinonimo della parola *pitch*.

La palese ed evidente fondatezza della eccezione di ambiguità del quesito nr. 7 è facilmente e banalmente constatabile anche attraverso uno dei tanti siti di traduzione on line (Es. translate.google.it): inserendo indifferentemente la frase *“Violence on and off the pitch impacts the image of both the sport and athletes as role models.”* oppure *“Violence on and off the ground impacts the image of both the sport and athletes as role models.”*, la traduzione proposta è sempre *“La violenza dentro e fuori dal campo influisce sull’immagine sia dello sport che degli atleti come modelli”*.

Si osserva, inoltre, che l’assenza di adeguate specificazioni nella formulazione dei quesiti consente sin da ora di escludere che le risposte fornite dalla ricorrente possano essere inquadrate nell’ambito della nozione di

distrattore, ossia in “*quella risposta che, ad un primo approccio, può apparire come una delle risposte corrette e, comunque, non “prima facie” implausibile*”, *ma che funditus si rivela anch’essa, inequivocabilmente, erronea* (cfr. Cons. St., sez. VI, sentenza n. 4266/2020 e TAR Lazio, sez. III-quater, sentenza n. 11811/2019).

I documenti offerti in produzione e le argomentazioni proposte consentono, infatti, di affermare senza tema di smentite che i quesiti nr. 7 e nr. 10 risultano formulati in maniera ambigua, non prevedendo – soprattutto in base al tenore della relativa domanda formulata – una sola risposta univocamente esatta.

2. Violazione del principio della parcondicio concorsorum, Violazione del favor participationis, Violazione del principio di proporzionalità, Violazione dell’art. 51 Cost., Disparità di trattamento, Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

Il quesito nr. 8 si fonda sulle teorie contenute nel libro “*Apprendimento Motorio e Prestazione*” degli autori Richard A. Schmidt & Craig A. Wrisberg, testo oggi di fatto inaccessibile per i partecipanti al concorso, per quanto meglio specificato sopra.

In punto di fatto è stato già osservato come la diffusione del relativo testo sia da intendersi estremamente ridotta o meglio praticamente inesistente; inserire nella prova scritta un quesito fondato su un testo rispetto al quale hanno avuto o anche solo potenzialmente hanno accesso pochissime persone costituisce una grave violazione della *par condicio* tra i concorrenti.

Si evidenzia, infine, che nei corsi universitari il testo di detti Autori non è oggetto di studio.

**AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE**

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 D.LVO 104/2010

I motivi di ricorso sopra esposti e la documentazione offerta in deposito rendono palese la sussistenza del *fumus boni iuris* per l'accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare quale la rettifica anche con riserva del punteggio ottenuto nella prova scritta, considerato che la selezione per i posti messi a bando andrà a concludersi nel giro di poche settimane (vedi doc. 8 calendario prove orali) e consequenzialmente avverranno l'assegnazione degli incarichi e le assunzioni previa stipula dei contratti di lavoro, trattandosi di concorso con iter celere.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dalla ricorrente nell'assegnazione dei punti sui quesiti indicati in narrativa; considerato, da un lato, il rischio di esaurimento dei posti e, dall'altro, la celerità che connota l'iter concorsuale, è particolarmente urgente e necessario che – in via cautelare – il diritto della ricorrente venga tutelato, nell'attesa della sentenza di merito. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio, e tanto non sarebbe giusto considerata la palese fondatezza delle argomentazioni addotte. Una volta assegnate le sedi, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti della ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, alla

ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a suo carico.

Per l'anzidetto,

**VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
ADITO**

- in via istruttoria: se ritenuto opportuno, disporre una consulenza tecnica per constatare l'ambiguità dei quesiti nr. 7 e nr. 10 della prova della ricorrente e la incompatibilità con il programma disciplinare del quesito nr. 8 data la sua scarsa diffusione e la mancata adozione del testo nei programmi di studio;
- in via cautelare: sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa l'ammissione con riserva della ricorrente alle prove orali del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente per i ruoli relativi all'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria indetto con decreto direttoriale 4 agosto 2023, n. 1330, con riferimento ai posti banditi nella Regione Sicilia;
- nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, riconoscendo alla ricorrente il maggiore punteggio di nr. 2 punti per ciascuno dei quesiti ritenuti illegittimi e/o ambigui e conseguentemente, il diritto della stessa ad essere ammessa alle prove orali del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente per i ruoli relativi all'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria indetto con decreto direttoriale 4 agosto 2023, n. 1330, con riferimento ai posti banditi nella Regione

Sicilia, avendo superato la soglia minima di punteggio di 70/100;.

Con il favore delle spese.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00 trattandosi di pubblico impiego.

Con riserva di mezzi istruttori.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione. Produzione giusta indice.

Palermo 29.01.2024

Avv. Gianluca Nigrelli